

**Le cariche.** Il focus sulla massima 149: condizioni, cause di ineleggibilità e decadenza ad hoc nello statuto

# Amministratori con requisiti su misura

Angelo Busani

■ È legittima l'introduzione nello statuto della Srl di clausole che, con riguardo alla composizione dell'**organo amministrativo**:

■ "importino" nella Srl le norme in tema di **ineleggibilità** e di decadenza dettate dal Codice civile per gli amministratori delle Spa;

■ introducano cause di ineleggibilità e di decadenza ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge per la Spa;

■ subordinino l'assunzione della carica di amministratore di Srl alla presenza di determinati re-

quisiti o all'assenza di determinate cause ostative.

Lo affermano i notai milanesi nella **massima 149**, di recente elaborazione. In tema di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori di Srl, il Codice civile non detta alcuna disposizione, mentre in tema di Spa l'articolo 2382 stabilisce che non può essere nominato amministratore chi sia interdetto, inabilitato, fallito, condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici diret-

tivi; l'articolo 2387 dispone che lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.

Secondo la massima 149 il silenzio del Codice civile non impedisce di richiamare, nello statuto della Srl, le previsioni che, nella disciplina della Spa, regola-

no l'ineleggibilità e la decadenza degli amministratori. Anche perché queste norme, preordinate alla tutela di interessi non esclusivamente dei soci, ma anche dei creditori sociali, sono comunque applicabili in via analogica anche alla Srl. Per la stessa ragione, si deve ritenere limitata la possibilità che, all'opposto, una clausola dello statuto di una Srl escluda l'applicazione alla stessa dell'articolo 2382 del Codice civile. Inoltre, la mancanza, nell'ambito della normativa che il Codice civile dedica alla Srl, di un richiamo

agli articoli 2382 e 2387 del Codice civile in tema di Spa, di certo non preclude che, anche nella Srl, come nella Spa, possano trovare spazio clausole statutarie che introducano ulteriori cause di ineleggibilità e decadenza o che subordinino l'assunzione della carica di amministratore alla presenza di determinati requisiti o all'assenza di determinate cause ostative. Lo si desume, in negativo, dalla mancanza di indici normativi di segno contrario e, in positivo, dall'ampia autonomia statutaria che è notoriamente concessa dalla legge di riforma del diritto societario in sede di redazione degli statuti di Srl.